



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 24 marzo 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 23 marzo 2014 - Decima giornata ritorno

Bologna-Cagliari 1-0
Catania-Juventus 0-1
Internazionale-Atalanta 1-2
Lazio-Milan 1-1
Napoli-Fiorentina 0-1
Parma-Genoa 1-1
Sampdoria-Hellas Verona 5-0
Udinese-Sassuolo 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 marzo 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 82

1) SERIE A TIM

Gare del 23 marzo 2014 - Decima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

154/496



Gara soc. LAZIO – soc. MILAN

Il Giudice sportivo,

letto il referto arbitrale concernente la gara soc. Lazio – soc. Milan del 23 marzo 2014 nel quale, tra l'altro, si attesta che “ al 4°, 6°, 12° e 32° pt dalla curva dei tifosi della Lazio venivano intonati i seguenti cori – Seedorf tu sei in figlio di p....., buu, buu, buu!!- e di seguito – Lotito tu sei in figlio di p....., buu, buu, buu!!- tali cori sembravano indirizzati più alle singole persone che non propriamente al solo scopo razziale”;

letta altresì la relazione dei collaboratori della Procura federale, che hanno riferito di tali beceri cori esprimendo un'analogha valutazione;

ritenuto, pertanto, che il segnalato comportamento non sia espressivo di “discriminazione per motivi di razza” nei confronti dell'allenatore della squadra rosso-nera, sanzionabile ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS, ma integri gli estremi di una condotta disciplinarmente rilevante ex art. 12 n. 3 CGS,

P.Q.M.

delibera di sanzionare la **soc. Lazio** con l'ammenda di € 40.000,00; entità della sanzione attenuata ex art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società **Bologna, Catania, Genoa, Hellas Verona, Lazio e Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, verso il 35° del primo tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser sull'Arbitro; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 13° e 28° del secondo tempo, fatto esplodere nel recinto di giuoco due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERGESSIO Gonzalo (Catania): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DESSENA Daniele (Cagliari): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa.

GHOULAM Faouzi (Napoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTA Dusan (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DEMAIO Sebastian (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DONADEL Marco (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

POLI Andrea (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

HIGUAIN GONZALO Gerardo (Napoli)

SECONDA SANZIONE

ROLIN FERNANDEZ German Alexis (Catania)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

LUCARELLI Alessandro (Parma)

RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

PINZI Giampiero (Udinese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)

ROSSETTINI Luca (Cagliari)

STENDARDO Guglielmo (Atalanta)

SESTA SANZIONE

CIGARINI Luca (Atalanta)

GAZZOLA Marcello (Sassuolo)

JANKOVIC Bosko (Hellas Verona)

QUINTA SANZIONE

ASTORI Davide (Cagliari)

BURDISSO Nicolas Andres (Genoa)

LEDESMA Cristian Daniel (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CHRISTODOULOPOULOS Lazaros (Bologna)

PEREA VARGAS Bryan Andres (Lazio)

SECONDA SANZIONE

CANNAVARO Paolo (Sassuolo)
CHERUBIN Nicolo (Bologna)
GYOMBER Norbert (Catania)
PERICO Gabriele (Cagliari)
SANSONE Gianluca (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

ESSIEN Michael (Milan)
MUNARI Gianni (Parma)
NICA Constantin (Atalanta)
OSVALDO Pablo Daniel (Juventus)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CONSIGLI Andrea (Atalanta)
KONATE Moussa (Genoa)
MATRI Alessandro (Fiorentina)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MASUCCI Gaetano (Sassuolo)

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CONTE Antonio (Juventus): per avere, al 27° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica.

MARAN Rolando (Catania): per avere, al 27° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 MARZO 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta